

77. Ne Recligiosi ulla modo presumant defraudare ipsa
 Principia, eridita, et redigalia, aut ad hoc ulla modo da
 re consilium et auxilium aliis. . . Ne carnis ludant &c.
78. Et cum potissimum transgressionem paupertatis inde proveni
 re non absq. fundamento suspicamus, quod multi fratres
 raro, aut nunquam aliquo Expositorum Regule legant
 aut audiant. . . Sacerdotes qui ad doctrinam Christianam
 Clericis, et laicis proponenda desinat sunt semper in
 suis sermonibus hanc materiam sedulo pertractant. . . in
 quolibet Conventu omni die saluti. . . aliquis ex probatis
 viris Expositoribus tempore mensis legatur.
79. Superiores admonitos volumus, ut subditos suos charita
 tive secundum pauperum nostrum statum tractent: cibo, potu
 et vestimentis ad sufficientiam provideant.
80. n. 4. Superiores locales post Reverendos Superiores si
 si conceditis conventus doctrinam spirituales indiscrepab
 liter impendant. . . quomodo sed in spiritu et veritate
 adorare, bonam meditationem instituire, tentationibus
 resistere, propriam passionem mortificare &c.
81. n. 5. Exulans a Conventibus nostris omnia lingua vix
 discordis, et quidquid fraternae charitatis sedere po
 test. . . regulare silentium. . . accurate servetur. . .
 Et aliquis inter infirmos eide in spiritualibus
 et in corporalibus omni affectu succurrant &c. Et pa
 titer de senibus, et habitualiter infirmis intelledum
 volumus. . . Nostros autem infirmos adhortamur ut
 recordentur se esse professores Altissime paupertatis &c.
82. n. 6. Leprosorum proventus aqua nempe Superiores

suas obligationes non adimplent, super grege suo commissum
competenter non inquirunt, oves suas salvandis mentis
non pascunt, errantes non corrigunt, ignorantes non instru-
unt, destitutos non confortant &c.

25. Graduatim non possunt pretendere singularitate, in quibus
et potu nisi ob adversam valetudinem. recordentur se esse
positos in exemplum aliorum.

§. C.

Dedinzioni Avviti

fatti per questa Città de' Capucci di Reggio

S. 10 Ordin. R. del 1708.

64. n. 1. Si raccomanda a nostri Frati la frequenza del Coro
... gli esercizi spirituali una volta l'anno e che la sera
dopo la cena, o la collazione convergano tutti al coro.

65. n. 2. E perchè il Demonio sotto apparenze di bene ca-
giona nò pochi discepoli, che rilasciano in Dio l'osservan-
za vegliare, ed alienano da quello spirito di S. Seraphicità,
nel quale fu fondata la nra Religione: si proibisce l'
introduzione di nuove feste, di Tredicine, Processioni Co-
ronelle, Prediche nelle nre Chiese ... e si proibisce il
cantare ad uso de' Secolari la Magnificat il Benedictus il
Te Deum.

67. E perchè dall'averci domesticate troppo co' secolari ha
proceduto non poco danno alla nra Religione, si proibis-
ce per gatto religiosam. si può il far salire, scolarari
re Cormitorj, la confabulazione de' med. secolari colli
nri Frati nelle celle ... e la porta di battere si tenga chi-
sa quanto umanam. si può colla chiave | num. 3 |

68. n. 7. Si proibisce a PP. Guard. o 24cari mandar Frati,
ed a questi d'andare fuora il disretto de' luoghi loro ...
e si proibisce sotto pena della disciplina a Superiori, che
mandano, ed a Superiori che s'accompagnano co' Terziari, o
mandarli soli per mare

69. n. 8. Si ordina a tutti i Super. locali il non mandar
Letti o andar loro nelle Seve | di Soviano, S. Stefano

Sinopoli, Meleva, S. Orsola ed altre senza villa del mare
D. Trovato eccetto tutto la fiera super d'agro il d'altro.

Si proibisce ancora ^{sotto pena di 31 d'iscipino, e di mae} a qualsivoglia frate ~~anche sotto~~
volte in terra in ~~modo~~ ed acqua a qualsivoglia frate
pretesto che bere villa di viaggiare, e la fiera
che andava ad alcuna delle sud. fere o altre fere,
anche sotto pretesto che viene villa di viaggiare, e
la fiera si fa nella strada dritta del suo camino. Ma
occorrendo in tempo tale a qualsivoglia frate, o sia
superiore o sia suddito occasione di viaggio, o pospon-
ga, o anteceda il camino, o multi strada

90. C perche la cerca che si fa da noi frati nelle fere
e di poco vale a conto, per il piu di trasgressione
della Regola di danno spirituale a frati, e di
mal esempio al mondo, si proibiscono semiglianti
cerche. Et superiori di quei luoghi a quali apparten-
cano tali cerche, non mandino frati nelle fere che
persone stimolate, e tinciate di Dio, e zelanti dell'os-
servanza della Regola, a quali proibiscano il cercar de-
pari per comrar cose.

91. n. 6. Si ordina pur anche che no si facciano qua-
dri nuovi nelle nre chiese, o ne' Conventi, o in qual-
sivoglia altra parte, per i quali si deve ricorrere a
recunia. Et si proibisce ommiam. il pungere nelle mura
della chiesa sotto pena de

92. n. 7. Si avvertono di sopra i frati che dando vice-
vendo, comutando, o intervieno, l'uso di proprieta, o
si fa certa licenza pigliando, o dando, cose per Messa

4 senza legitima causa, e licenza del Superiore, commettono ac-
to di proprietà Si avvertano pure che non stanno a
fionia coscienza pigliar suole, e mutande, qdo attualm-
te le tengono bisogno, ma per conservarle all'anno ventu-
ro: meglio fan coloro, che poi non le conservano, ma le
cambiano, donando. E si proibiscono, le cerche di musto
e grano etc. ~~come da mosto ad momento~~, per le vene e
per l'arie, e la compra di Musto da conservarsi nelle
botte etc. ma secondo il costume usitato nella nra Bavaria
si rimettano alla divina provvidenza, provvedendosi non
per lungo tempo, ma per quando corre il bisogno.

93. Si proibisce ancora ad ogni frate tanto Superiore quanto
Suddito il tenere ad uso proprio altra cella, che quella
due dormire, per tener cose sue, o di altri, ma ogni co-
sa si tenga nella comunità.

94. n. 9. Si ordina a frati sotto pena d'una disciplina, e man-
giar in terra pane ed acqua in pubblico Refettorio, che fra
termine di 20 giorni dopo che son giunti i panni nuovi nel
luogo si cujino, e mettano di sopra il panno nuovo, e vessi-
piscano il vecchio alla comunità... Si proibisce sotto la
medesima pena il servirsi delli panni pigliati dal Telaro
in altro uso di quello loro è concesso dal M. R. P. Abate
ma del manrello per manrello, dalla tonica per tonica
e no per schiarine o altro. Delli abiti per li Terziarij, che
si pigliano dal Telaro, si servano per vestire li medesi-
mi, e non per altro. E sotto pena di proprietarij si proi-
bisce il dare, e peggio il vendere li med. panni nuovi a
Secolari. Si proibisce pure sotto l'istessa pena della disci-
plina, e diggiuno in pane, ed acqua il tener due abiti.

il suo proprio, e nell'està il servirsi della Tonica per
altro, perché questo è un palliare l'uso di due anni.

95. n. 10. Si ricorda l'ordine fatto in più capitoli di, che
il vicever denari benchè involti in panno, o nelle sportelle,
quantunq. la proprietà no' fosse del Re, che li tiene, o
riceve, ma di altri, si punisce con sei mesi di carcere
formale.

96. n. 12. Si proibisce sotto pena di proprietarij a Frati,
che no' ne pigliano, il farne tabacco, ne vaglia loro il
pretesto che lo fanno per li bisogni delle cerche.... ed
a quelli Frati che ne pigliano si concede solo farne per il
loro uso moderato.... e quando i Frati sudditi vedono, che
qualche Superiore locale fa tabacco in eccesso per uso pro-
prio, siano obbligati in coscienza darne parte al M. A. P.
Provtè per proibire tal disordine da cui dipende il mal-
esempio de' sudditi, — proibendosi anche... il laciar maci-
nare tabacco a secolari, o a far macinare per secolari
nella nra macinella.

97. n. 14. --- Costando che alcuno piglia, o dona cose
per messe, anche sotto specie di carità, senza la dovuta
licenza, sarà punito co' pena di proprietario.

98. n. 15. Si ordina a Superiori locali pubblicare ogni Sa-
bato in publico Refettorio a tutti i Frati le veglie
... le feste... l'indulgenze

S. 11. Ordinaz. Provti del 1711.

99. n. 2. Per degni e giusti motivi si annullano tutte le
licenze concesse di sorvenire a Parenti, e quelle conce-
sate al M. A. Provtè si restringono a soli Padri, e Madri.

35
100. Si conferma l'ordinazione del nro Antecessore / or
pr. del 1705 n. 4. / che non si giochi, se no qualche vol
ta negli ultimi giorni di Carnovale Si cōferma pur
l'ordinazione altre volte fatta, che chi non piglia tabacco
non ne pianti / n. 4. et 5. /

101. n. 6. Si proibisce a tutti i nri Inditi sotto precetto
formale di S. Ubbā il ricever meyse, ne robe per meyse
ad uza particolare: senza epressa licenza del M. R. P.
Provē, eccetto che in caso di necessita per due sole meyse, e
no più no si vieta pero che si possa dar qualche meysa gr
tis, e senza remunerazione.

102. n. 9. Ordiniamo che a chi predica feste, e domenici
no gli spettano altre ejenzioni, se no che un giorno pu
ria di predicare e la notte seguente immediata alla In
dica: rimettendosi al Superiore locale, che possa co' gli
Principiante dispensare qualche altro giorno.

103. n. 11. La polizia ne' nri Convi è stata sempre lo spec
chio nel quale tenere particolar mira la divozione del
Mondo, ed oggi co' buona licenza d'alcuni è troppo lo
tevorata ne' nri luoghi. Che però si ordina a Superi
ri locali di far fare da tutti li frati almeno tre vol
te la ymana l'eyercizio manuale saltem d'un Ora
e chi contraverrà a tal ordine sarà dal M. R. P. Provē
severam. punito.

§. 12. Altre Ordinay. Deboli del 1712.

104. n. 1. Che niuno ardisca fare qualsisia nuova fabbrica, se
che picciola, o pittura, e maggior, se mura die con

- in Chiesa, come ne' Capitoli, senza licenza o
scriptura del M. R. P. e quando bisognasse de'
Fabbricieri
105. Che non guardano... s'è in obbligo di lasciar per Vi-
cario l'Edomario, conforme al poco fondamento s'è
avvertito sopra ad essa contro le determinazioni e decre-
ti della S. Congregazione, ma destini quel Religioso che
stimava più proprio a tal carica. (n. 2.)
106. Che nuovo fatto il quale non sa leggere, ardisca con-
tro la volontà del nro S. Padre rimproverare... e aiuno
possa tener calamaro in cella, ne scrivere a veruno
se no a Superiori, e in tal caso s'improntino il cala-
maro da qualche frate della famiglia.
107. Facendo l'Edomaria il guardiano, l' sacerdote più
giovane di quella famiglia farà l'Accolito nella rima-
na seguente. (n. 5.)
108. Aurova dal giorno de' Novii per tutto il mese di fe-
braio s'ignoni la mattina, come l'antica costumam-
za della Trova sotto pena di tre discipline al Superio-
re, che non la farà così osservare: e si portano i
Fratelli e maggiormente il Superiore, a dar esempio col conve-
nire in tal tempo in loro per apparecchiarsi così al-
la messa, come per supplicare S. D. M. a proteggere
tutte le azioni di quel giorno. (n. 6.)
109. In... si raccomandanda l'assistenza al coro in tempi sta-
bilis e specialm. nell'ora più mentale dalla qua-
le niuno s'ignoni senza sufficienza causa. La
approvarsi dal Superiore, il quale in questo maggior-
mente deve dar l'esempio a sudditi. Avvertendo.

questa esser causa bastante di esempio di guardiani
110. | n. 6. | In ordina che i PP. guardiani facciano tenere la porta
serrata del convento di notte e di giorno.

§ 13. Ordina P. Prov. del 1718

111. | n. 1. | no e' permesso di cavalcare senza precisa necessitate
et ex parte personarum et parte negotii

112. | n. 2. | si va introducendo l'accompagnare frati di luogo
in luogo col Terzario, cosa che giamai si permetteva in
una Provincia della nra Religione.

113. | n. 3. | Niun frate possa andare a qualsisia fiera senza
licenza in scriptis del M. R. P. Prov.

114. | n. 4. | In molti conventi si introduceva di nutrire per servizio
del fuoco, per mesi, e mesi, anche per un anno. Povero
sa che anticamente mai si praticò in ^{una} Provincia che però si
licenza tanto di poter tenere nel fuoco quei porci che bis
ognavano per la comodità del fuoco per venti giorni, e
no più prima d'ammazzarli.

§ 14. Ordina. o sia circolare del 1720

115. | Il mio Revere P. Ete scrisse una lettera al M. R.
Prov. in data 9. g.re passato, con ordine di pubblicarla in
tutta la Provincia (ed è del tenore seguente).
Devo protestarvi co' V. P. R. che alle dimonstrazioni che
fanno in alcuni conventi di cod. sua Provincia, come sono d'ar
tifici di fuoco, Musiche, spari di mortefetti, Processioni, e
cose simili, io in modo veruno vi concorro, anzi espressamente
negro dichiaro e vi farò tutto ciò sapere a tutta la
Provincia, che in tutto questo è contro la mia espressiva vo

intà, anche il semplicemente permetterlo. Onde adverteano se-
renti Religiosi in quelli che fanno su questa particolare. Che
S. V. de. iniqui, cercando lo modo d'osservare in
re tali abigi. direttari contrarij alla nra semplicità, e santa
povertà.

8. 15. Ordinarj. Brogli del 1723

fatte dal Vic. Gte. Bernardino di S. Ang. in Vado nella Visita
16. In. 1. / Tanto il divino Ufficio, quanto la S. Messa si per-
soluono con soverchia celerità, ed in particolare festa, e
Nona / che doviano in avvenire cantarsi colla debita ma-
turità, come le altre ore / -- perciò inculchiamo co' tut-
to lo Spirito alla vigilanza del P. Guardiani de. / la sa-
gra confezione, e comunione no si lasci da teneri, e farsi
ne giorni soliti sotto pena di pane ed acqua. / Però / i
Superiori locali no dovranno permettere molto meno or-
dinare tante uscite superflue di Convento per cerche, o
altri affari no necessary etc.

17. In. 2. / Alcuni Guardiani meno zelanti si sono presa
la libertà d'intervenire alle fere, e fatte, o permesso cer-
car. publicam. denari, comprar roba per il Convento co'
partire da se medejimi co' venditori, e far pagare in
lor presenja: In ordinare a cercatori cerche di robe su-
perflue, per poi venderle . . . in tener copelli di api in qua-
ntità notabile, per poi vendere il miele: In ritener
in Convento in mano de' Terzarij limosine pecuniarie
per poi disporre al loro arbitrio senza saputa del devo-
to, e con aggravio notabile della lor coscienza, ed am-
mirazione de' Secolari, de' santissimo esser
tutto ciò a noi proibito per la nra Regola

118 / n. 3 / Ordiniamo expressam. auctoritate, auctoritate
 che da qui in poi a niuno de' Religiosissimi, e se non sono
 vrandanti vecchi, o infermi, debbano fare particolarita
 sotto pena della disciplina tobey quodq; et sumat. Inculchia
 mo a tutti i Religiosi di qualsivisa grado, o condizione, alla
 presenza di qualche potere vecchio infermo, o contedarsi a
 la mena di quello somministra la divina Provvidenza, e se
 gran deformita, che chi era modo speciale professa vita
 comune, e pacatamente voglia pretendere esser particolare
 in quantita, o in qualita al piu delle volte, con pregiudizio
 del rimanente della famiglia. Percio ordiniamo expressam.
 a Cucinieri & C.

119 / n. 4 / Inculchiamo a PP. Guardiani che insistano a
 bene istruire i Giovani. Che tenendo lontani do
 frati e molto piu da secolari, no permettendo ad al
 cuno entrare in cella loro, ne ad essi in cella altrui
 esercitandoli nelle solite mortificazioni esterne, che si
 praticano ne' Novizii. E mortificandoli, o ascoltando
 loro la colpa devono astenersi da certi termini, voce
 confacvoli alla modestia, e magnanimita religiosa.
 no dovranno permettere a Giovani di sopra il pren
 dere o piantare tabacco. E se taluno d'essi per con
 glio de' Medici ne fosse necessitato, dovrà il suo P. Guar
 diano somministrarglielo, o proporcionarli quella vera neces
 sita, proibendo prenderlo in publico, ed in coro. E quan
 to abbiamo circa a vivacetta, inculcato de' Giovani, mol
 to piu l'ordiniamo intorno a' student.

120 / n. 5 / Proibiamo expressam. / sotto pena di sospensi
 one della Breve a noi avverso / l'intromettersi a tal

Disposizioni delle Limosine / Con quei luoghi oversodiani
Publici somministrare a Predicatori la vita, e dovranno
contentarsi di questo, e no pretendere l'emolumento in
denari, no poterosi cio fare senza transgressione di Re-
gola, e scandalo de' Secolari

121. [n. 6.] Dovranno Superiori, e Guardiani invigilare,
ne permettere l'uso delle tovaglie bianche, se non
per un ora in circa dopo il viaggio, ne meno quello
di cappelli di lana a Religiosi sani e perche
le nre Costituzioni comandano, che no si portino cap-
pelli e berrette, proibiamo sotto l'istessa pena la
disciplina, e per pane, ed acqua, l'uso de' berrettini
di lino, come di lana.

122. [n. 7.] S'astengano da simili inviti, e introduzione de'
Secolari in Refettorio ed amercendosi a trattar-
no con parsimonia, e secondo il nro povero stato, ne
si dispensi loro il silenzio e per sfuggire il pericolo di
offuscare il nro buon nome, non dovranno introdursi
in Dormitorio, e molto meno per le celle sotto qual-
sivoglia pretesto Secolari di qualsisia eta, e condizio-
ne ... Il cio intendiamo anche delle Officine interiori
nelle quali non dovranno introdursi per lungo tempo
ne tampoco i nri Terziani; e molto meno permetter-
si a questi l'aver cella in Corsario; a qual fine
si leri anche da Conve quel numero di Terziani ch'
superfluo, contentandosi a un solo ne' luoghi pic-
coli.

123 (n. 8) Trovato alcuno, che contro un tal precetto
abbia cavalcato, o andato sul carro... Doria, fil. R. P.
Prote / farle eseguire la pena tassata dalle nre Costi-
tuzioni.

124 (n. 9) Perche uno degli abusi che ha dato motivo alle
Religioni anche piu osservanti di rilassarsi fu mai
sempre il non provvedere i poveri Suddi del Bogue-
nuove. Per cio ordiniamo espressam a chi spetta un tal
provvedimento e sia Prote, o Guardiano, che in avve-
nire debbano somministrare a' loro Religiosi tutto
quello conosceranno esser veram. necessario per il loro
vitto e vestito, come suole, mutande, fazzoletti, e
simili, inancorchè no fosse tempo di partire per il Cap-
tolo.

125. E perche il chinder le celle vien proibito dalle Costi-
tuzioni; perciò a riserva de' PP. di Bova, a quali
spetta conservare scritture concernenti gli affari del
la Bova medesima, lo proibiamo sotto pena della di-
sciplina.

126. Inculchiamo al zelo de' PP. Guardiani l'osservanza
del silenzio, il che potranno facilm. conseguire ogni
qual volta precedono i loro Suddi, e tengono lontani
da nri Conventi, ed officine interiori, i Secolari
(n. 10)

127. Non essendo a noi lecito senza trasgressione di re-
gola il tener granaj e cellari di vino, proibiamo es-
pressam. il far corche di grano in tempo della rac-
colta, e di mosto in tempo della vindemia, sot-

1200 per un ~~avventore~~ avventore della casarura della
Guardiana nel primo capiccolo, ed avere pere a
nro arbitrio, secondo la qualità dell'eccezo, no
mancaudo modo di procacciarsi in vita, senza ac-
comunarsi in ciò con altre Religioni meno serena-
te. E se l'estrema necessità di qualche luogo richie-
desse il procurarsi in tempo delle raccolte qualun-
que voto di grano per pagamento di musto
sotto la medesima pena ordiniamo, che no si fac-
ci senza l'assegno in scriptis dalla R. Definizione.

Nota

Ho sentito da vecchi, che da questo tempo comincio
ad allargarsi la mano alle proviste anticipate. La
concessione di provvedersi di grano & fisco d'ogni sorta al
Definitorio. Si dee credere a maggior cautela, giacche
secondo Cleon. sarebbe bastato il consiglio, e con-
senso del Broto, del Guardiano, e due sacerdoti discre-
ti del luogo, e de' più antichi d'ogni se fu potesse al
Definitorio per il fuoco di Melicocca, e forse anche
di Cosoleto, o di qualche altro, come dicevano gli an-
tichi, cioè si mangiava un pane miserabilissimo.
A persona tal sorta, cominciarono man piano gli altri
Conventi ad entrarvi, e le cose inespugnabilmente, e
con avanzate a vivere quasi tutti i Conventi pro-
veduti, ed far cèrche di grano, e di Musto senza
visenta, eccettuati alcuni Conventi, che continua-
no ancora a camminare sull' piede antico, ma
vi è da temere, che vapiti dalla corrente non deb-
bano da poco a poco a poco cadere.

128. - Ad 12. Nello scritto della S. Vergine e nel 1. libro
di S. Marco registrato i PP. Guardiani che si faccia
da tutti la disciplina con mangiar in terra secondo il
costume. Come altre si osserui in S. Quaresima della
Benedetta e del mangiar di magro, nei due giorni
precedenti al mercoledì delle ceneri.

129. In 14. Ordiniamo a Superiori locali che in avvenire
debbano lasciare tre messe libere, la prima a via
che tutti facciano alla riserva dei tre conventi d'
Infermeria Reggia, Catanzaro, e Monichione, nei
quali si è sempre costumato applicare la quinta
messa per il pejo che portano detti luoghi.

Nota

In molti altri conventi, fuori dei tre nominati, s'
era introdotta la quinta messa per il Convento, fin
che il Revmo P. G. Samball. co' assoluto ordine
ha vietata anche nei detti tre conventi. Si dice lo
dire vice il P. Gaetano M. da Bergamo nelle sue
Istruzioni sopra la povertà, il disinteresse di nra
Religione, che a differenza di altre lascia a sacer
doti tante messe libere, ma si dee temere l'abuso
che far potranno i sacerdoti. Ed io soggiungo che
se fussero in vigore tante ordinazioni, e Precau
che di tali messe no' si avdessero i sacerdoti per
vicinanze, limosine, e provvedersi tutto andrebbe
affai bene. Al presente per molti ne va così, e
sarebbe forse necessario togliersi tal comodo a fini
di preparare la loro regola, e caricare il Convent
to del pejo de' Monaci, come di provvedere a tutti.